

RIFORMA DELL' ORDINAMENTO SPORTIVO

(LEGGE DELEGA n. 86/2019) AGENTI SPORTIVI

ISCRIZIONE ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI, QUALE "TITOLO ABILITATIVO" PER ISCRIZIONE DIRETTA AL REGISTRO AGENTI SPORTIVI - ART. 4 REGOLAMENTO CONI

L'Associazione Italiana Commercialisti Azienda Sport (AICAS), in riferimento alla riforma dell'Ordinamento sportivo, ha proposto al *Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport*, Vincenzo Spadafora - con nota del 16 dicembre 2020 - di prevedere nell'ambito della Riforma dell'Ordinamento Sportivo (legge delega N. 86 del 08 agosto 2019), l'**iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti, quale "Titolo Abilitativo" per l'iscrizione diretta degli stessi al Registro Agenti sportivi di cui all'art. 4 del Regolamento CONI.**

In particolare, l'obiettivo di AICAS è quello di richiamare l'attenzione su alcune disposizioni fondamentali:

- 1) **art. 1 – comma 373 Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e Regolamento Agenti Sportivi CONI deliberazione Giunta Nazionale N. 127 del 14 maggio 2020 che disciplinano la figura dell' "Agente Sportivo qualificato";**
 - 2) **D. Lgs. N. 139/2005 e Decreto Ministero Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 - Dottore commercialista ed Esperto contabile;**
 - 3) **pronto Ordine n. 06/2019 CNDEC del 07 maggio 2019 - Iscrizione Albo Professionale dei Dottori commercialisti che legittima attività di consulenza contrattuale nei confronti degli sportivi e società sportive.**
- ➡ Nello specifico, è stato rilevato che le **disposizioni di cui all'art. 1, comma 373, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018) e l'emanazione delle disposizioni attuative di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2018** hanno introdotto rilevanti novità in tema di svolgimento della professione di procuratore sportivo.

È stata sottolineata l'individuazione di un'unica figura di agente sportivo qualificato - previa abilitazione e conseguente iscrizione in apposito Registro nazionale istituito presso il CONI - per poter operare trasversalmente nell'ambito del professionismo sportivo di tutte le Federazioni.

L' "Agente sportivo" viene ora definito come *"il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica"*.

L' "Agente sportivo" è, quindi, colui che rappresenta l'atleta/Società sportiva e svolge, a seguito di incarico, attività finalizzata:

- a) alla conclusione, risoluzione, ossia scioglimento, o rinnovo di contratto di prestazione sportiva professionistica;
- b) alla conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica;
- c) al tesseramento presso una federazione sportiva professionistica;

Al riguardo, nella proposta, è stato posto l'accento su alcuni importanti aspetti che si sintetizzano di seguito:

- ai fini dello svolgimento dell'attività di agente sportivo, la disposizione prevede **l'obbligatoria iscrizione nel sopraindicato Registro Nazionale tenuto ora dal CONI**, al contempo stabilendo, quali requisiti di accesso all'iscrizione, il possesso di un diploma di scuola superiore nonché il superamento di un apposito esame di abilitazione;
 - nel sancire la nullità dei contratti aventi ad oggetto le attività di cui ai sopraindicati punti 1, 2 e 3 in cui risultano intervenuti – a qualsiasi titolo – soggetti non iscritti nel registro del CONI, **la disposizione in commento fa, tuttavia, salve le competenze professionali riconosciute per legge**;
 - relativamente alle competenze professionali riconosciute per **legge il legislatore appare riferirsi, evidentemente, alle competenze riconosciute ai professionisti regolarmente iscritti ad un ordine professionale**, che annoveri tra le attività oggetto della professione, quella, specifica, di consulenza e assistenza contrattuale; (si deve, pertanto, verificare se tale attività rientri, o meno tra quelle che formano tipicamente oggetto della professione di Dottore commercialista e di Esperto contabile).
- ➡ L'attività di assistenza e consulenza contrattuale ed economico finanziaria è attività oggetto della professione di Dottore commercialista e di Esperto contabile: ciò si desume dal combinato disposto dell'**art. 1, co. 1 del Decreto Legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 (Ordinamento professionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili- di seguito OP)** e degli **artt. 15, co. 1, lett. h) e 26 del Decreto del Ministero di Giustizia n. 140 del**

20 luglio 2012 (recante indicazione dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi delle professioni vigilate dal suddetto Ministero).

Il citato art. 1, co. 1, OP, infatti, attribuisce agli iscritti nell'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili "specifica competenza", tra l'altro, nelle materie economiche, finanziarie e societarie; mentre gli artt. 15 e 26 del sopracitato decreto ministeriale individuano appositi parametri con espreso riferimento all'attività di "consulenza e assistenza contrattuale" fornita dai suddetti professionisti, facendo, per di più, espressamente riferimento agli incarichi di consulenza o assistenza nella stipulazione di tutti i tipi di contratti, anche preliminari, nonché atti e scritture private.

➡ Tenuto conto di quanto fin qui evidenziato, nonché dell'attuale normativa, si deve, pertanto, ritenere che **l'iscrizione nell'Albo professionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili, legittimi di per sé l'esercizio dell'attività di assistenza e consulenza contrattuale nei confronti degli sportivi e/o delle società sportive** aventi ad oggetto:

- la conclusione, risoluzione, ossia scioglimento, o rinnovo di contratto di prestazione sportiva professionistica;
- la conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica;
- il tesseramento presso una federazione sportiva professionistica, senza necessità per l'iscritto in tale Albo, di sostenere l'apposito esame di abilitazione né di iscriversi nel registro nazionale tenuto dal CONI.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, pertanto, la scrivente Associazione, verificato che l'iscrizione all'Albo professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, legittima l'attività di assistenza e consulenza contrattuale nei confronti degli sportivi e/o società sportive e la stessa determina altresì "competenze professionali riconosciute per legge" ha proposto al Signor Ministro, di prevedere nell'ambito della Riforma dell'Ordinamento Sportivo (legge delega N. 86 del 08 agosto 2019), **l'iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti, quale "Titolo Abilitativo" per l'iscrizione diretta degli stessi al Registro Agenti sportivi di cui all'art. 4 del Regolamento CONI.**

L'AICAS, inoltre, in un clima di fattività ha rinnovato al citato Ministero la piena disponibilità a collaborare direttamente con l'Ufficio per lo Sport, per approfondire ed analizzare tale tematica e gli aspetti ad essa correlati.

Circolare redatta a cura dei Commercialisti Azienda Sport - "Commissione studi Riforma Ordinamento Sportivo":

Loredana Faiella, Nello Gaito, Angelo Irienti, Fabio Montesano, Antonio Opromolla, Michele Orlando, Alberto Rigotto, Antonio Sanges, Francesco Ventura.